

Verbale di accordo ex art.4 Legge 300/70

Addì 19 Luglio dell'anno 2018 presso la sede della Filcom-Fismic-Confisal, in Torino ,via Cesana 52, si sono incontrati:

La società The Bet S.r.l. Con sede in Como, via Del Lavoro 5\G, P.iva 03297670139 rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Morosini Lino ivi domiciliato

e

La Filcom-Fismic-Confisal rappresentata dal suo segretario regionale Sig. Carella Rocco, assistito dalle RSU, i Sigg. Amione Riccardo e Lofano Gianfranco

premessato che

- le parti sono a conoscenza di quanto stabilisce l'art.4 della Legge 300/70 e che in detta disciplina rientra ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di esaminare e valutare l'attività del lavoratore. Inoltre il principio informatore di cui al suddetto art. 4 è la tutela, la dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui lavoratori va mantenuta esclusivamente per la salvaguardia del patrimonio aziendale e della sicurezza del servizio e degli stessi lavoratori;
- la società The Bet Srl, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/70 e dal D.Lgs 166 e dal provvedimento generale sulle videosorveglianze emanato dal garante della protezione dei dati in data 08/04/2010 e s.m.i. Intende fare uso di impianti audiovisivi e videosorveglianza dai quali potrebbe derivare la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, consentendo al datore di lavoro di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni sull'attività dei propri dipendenti. Ovviamente tali informazioni non saranno utilizzate per un controllo gerarchico e disciplinare sull'attività lavorativa degli stessi;
- i lavoratori nella tutela della loro privacy e dignità sono stati informati delle caratteristiche dell'impianto e della sua localizzazione e che la RLS ha potuto verificare il funzionamento dell'impianto.


Tutto ciò premesso si concorda e si stipula quanto segue:

1. le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo:
2. presso le agenzie The Bet S.r.l di :
 - **Torino** c\so R.Margherita 440 int.13/A - n. addetti 6
 - **Torino** via Garzigliana 1 - n. addetti 3,
 - **Torino** piazza Nizza 81/D - n. addetti 3,
 - **Torino** c\so Ferrucci 72 - n. addetti 6,
 - **Torino** via Martorelli 75 - n. addetti 6,
 - **Torino** strada del Cascinotto 3 - n. addetti 5,
 - **Pinerolo** via Giustetto 7 - n. addetti 4,
 - **Cuneo** via Momigliano 23/D - n. addetti 4,

Per ogni sede operativa si allega la planimetria dell'installazione delle telecamere e si precisa che tali telecamere sono orientate verso le aree maggiormente esposte al rischio di intrusione, saccheggio etc.

3. le immagini riprese dalle telecamere saranno conservate su unità Hard Disk attraverso l'apposito videoregistratore per un periodo di 168 ore (7 giorni) successive alla rilevazione, come richiesto dal protocollo d'intesa del 14 luglio del 2009 "video-allarme Antirapina, dopo di chè le immagini si sovrapporranno alle precedenti cancellandole.
4. i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti al massimo riserbo verso terzi in ordine alle informazioni fornite dall'azienda
5. il trattamento dei dati personali da parte del titolare avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia dei dati personali D.Lgs 196/2003 s.m.i. e successive disposizioni del garante, in particolare al provvedimento del 84/2010 pubblicato in G.U. Del 29/04/2010 n.99 e del regolamento europeo;
6. in conformità con il dettato delle disposizioni di cui in premessa, le parti dichiarano e concordano che l'esigenza di presidiare alcune aree e strutture dell'azienda a mezzo del sistema di videosorveglianza risponda unicamente alle finalità di tutela degli stessi, dei materiali, riguardo agli operatori, in relazione ai possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi. L'impianto di videosorveglianza è funzionante 24 ore su 24 anche durante la chiusura. La registrazione verrà conservata come definito nel punto 3 e dopo tale periodo verrà cancellata automaticamente per sovrascrittura;
7. per quanto non previsto nell'ambito del presente accordo, le parti rinviando integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal garante per la protezione dei dati personali in materia di impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori di cui all'art.4 della Legge 300/70


Letto, approvato e sottoscritto


The Bet S.r.l
(Lino Morosini)

Filcom-Fismic-Confisal

(Rocco Carella)

RSU

(Riccardo Amione)

(Gianfranco Lofano)